



COMUNE DI CARERI

Città metropolitana di Reggio Calabria

C.F. 81000730804-P.IVA 00711270801

Tel. 0964/63002-Fax 0964/63202

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Prot. n. 2810

Li 23-05-2019

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI.-.

ORDINANZA N. 06/2019 Reg.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA assunti i poteri del Sindaco

Considerato che durante la stagione estiva aumenta il pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Considerato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbanizzate, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

Valutata l'opportunità di adottare provvedimenti diretti a prevenire;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il d.lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del d.lgs. n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del d.lgs. 03.04.2006 n° 52 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno ed il 15 Settembre 2019**, salve le eventuali deroghe che dovesse prevedere l'Organo Regionale con propri successivi provvedimenti, nel territorio di questo Comune è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;



- di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di gettare cicche e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- di generare fiamme libere, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio a cura e spese dei singoli produttori;

Resta salva la possibilità di fruire di eventuali deroghe ove previste della Regione Calabria - Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;



SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 159,00 a euro 639,00, determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. D.L.v. n. 285 del 30.04.1992;
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del D.L.vo n.152/2006;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 15 settembre 2019**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Vigili del Fuoco tel. 115

Comune tel. 0964 63002/63102

Vigili Urbani tel. 0964 63002/63102

Arma Carabinieri tel. 0964.63001 e/o 112

Questura tel. 113

DISPONE

che la presente venga:

- resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- trasmessa, per quanto di competenza, all'Area di Vigilanza in sede, alla locale Stazione Carabinieri, al Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione 'Parco' San Luca, in località Caraffa del Bianco.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando di Polizia Municipale invitato ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze.-

Dalla residenza Municipale, 23-05-2019

IL RESP.LE AREA TECNICA E MANUT.

(Dr. Domenico COLACESI)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Maurizio IANIERI

